



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.128

OGGETTO:

Sagra della Zucca 2021- Approvazione programma delle iniziative organizzate dall'Associazione Santena E20. Concessione patrocinio comunale ed erogazione di un contributo economico

L'anno **duemilaventuno** addì **venti** del mese di **ottobre** alle ore **diciannove** e minuti **zero**, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. BALDI Ugo	Sindaco	Giust.
2. GHIO Roberto	Assessore	Sì
3. ROMANO Paolo	Assessore	Sì
4. FOGLIATO Rosella	Assessore	Sì
5. MAGGIO Francesco	Assessore	Sì
6. POLLONE Lidia	Assessore	Sì
Totale Presenti:		5
Totale Assenti:		1

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Avv. Guglielmo LO PRESTITA la Giunta comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ugo Baldi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Sagra della Zucca 2021- Approvazione programma delle iniziative organizzate dall'Associazione Santena E20. Concessione patrocinio comunale ed erogazione di un contributo economico**

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 marzo 2003, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005, è stato approvato il regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 12 dicembre 2005 sono state apportate talune modifiche al suddetto regolamento;

Dato atto inoltre che:

- in data 13/02/2017 si è costituita un'associazione formata da un gruppo di cittadini che ha assunto il nome di "SantenaE20";
- in data 22/02/2017 il Presidente dell'Associazione SantenaE20 ha inviato la richiesta di iscrizione all'Albo degli Organismi associativi del Comune di Santena, il programma delle iniziative in corso di elaborazione e la richiesta di contributo comunale.
- in data 23/02/2017 la suddetta associazione è stata iscritta all'Albo degli Organismi del Comune di Santena.

Vista la richiesta di contributo (prot. n 11212) presentata in data 13/10/2021 relativa organizzazione della 6° Sagra della Zucca che si svolgerà a Santena i giorni 12, 13 e 14 novembre 2021;

Considerato che la realizzazione del programma delle iniziative che si sviluppa su tre giornate comporta un notevole impegno da parte dei volontari, che deve necessariamente essere supportato per la sua realizzazione anche dall'intervento economico del Comune;

Esaminata la suddetta documentazione, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di erogare a favore della predetta associazione, un contributo di €. 4.000,00 finalizzato al cofinanziamento delle iniziative organizzate nell'ambito della Sagra della Zucca di Santena;

Rilevato che la predetta Associazione svolge, senza fini di lucro, attività che:

- favoriscono la promozione del territorio, il commercio, l'agricoltura e la ristorazione;
- favoriscono le opportunità di aggregazione, ricreazione e svago a favore della popolazione santenese;
- promuovono la diffusione della cultura e dell'arte;
- contribuiscono alla conservazione delle tradizioni locali;
- favoriscono la partecipazione alla vita sociale, civile e culturale della comunità e alla promozione turistica del territorio;



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Verificati:

- i costi dell'iniziativa e il finanziamento comunale, nella fattispecie in misura proporzionata e adeguata;
- le finalità che legittimano l'erogazione del contributo;
- l'interesse pubblico che motiva il finanziamento delle attività;

Richiamato l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: *“I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto”*.

Accertato che la suddetta associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributo economico, ai sensi del Regolamento (RO/008 ed.2 rev.2);

Riscontrato che secondo il **parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006** concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che: *“In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a “fondo perso”, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.*

Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.

Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.

In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione”.

Inoltre secondo il **parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo** - *la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti.*

Vista la. L. 241/90 - Art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) 1. *“La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.* 2.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Visto il parere della **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 21/11/2013** – avente ad oggetto: “Trattamento agli effetti dell’IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche – Criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi”.

Visto altresì l’art. 20 del predetto **regolamento comunale** il quale stabilisce che “*l’assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L’assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute*”

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Richiamato il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 avente ad oggetto: “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Visto il Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di agevolazioni approvato con deliberazione consiliare n. 31 in data 21 marzo 2003 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005;

Visto il Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizioni pubblicitarie approvato con deliberazione consiliare n. 10 in data 10.03.2021;

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERI

quanto segue:

1. di approvare il programma non definitivo delle iniziative proposte dall’Associazione SantenaE20, depositato agli atti.
2. di concedere il patrocinio comunale alla Sagra della Zucca 2021, che si svolgerà a Santena dal 12 al 14 novembre 2021.
3. di dare atto che il patrocinio consiste nell’autorizzazione all’uso dello stemma comunale, concessione gratuita di locali e attrezzature comunali, esenzione dal pagamento del canone patrimoniale unico relativo alle strade ed aree interessate dagli eventi e manifestazioni, affissioni e mezzi pubblicitari.
4. di erogare all’ **Associazione Culturale SantenaE20**, un contributo di €. **4.000,00**, mediante accredito sul conto corrente, per la realizzazione della 6° Sagra della Zucca di Santena, assegnando la spesa al **codice 05.02.1/cap. 1511.101 “Contributi per eventi culturali e**



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

sociali” P.U. 1.04.04.01.001, del Bilancio finanziario 2021/23, gestione competenza ed esigibilità 2021.

5. di dare atto che l'Associazione Culturale SantenaE20 dovrà rendicontare le spese sostenute ai sensi dell'art. 9 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2).
6. di dare atto che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali:
 - non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
 - la corresponsione del contributo economico esula dal campo di applicazione dell'IVA.
7. di dare atto di quanto segue:
 - la presente deliberazione **non costituisce autorizzazione** all'organizzazione degli eventi, permanendo in capo al Presidente dell'Associazione SantenaE20, l'obbligo di richiedere e conseguire e depositare, con le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti attuativi, i vari permessi autorizzazioni, nullaosta e segnalazioni certificate di inizio attività in materia igienico sanitaria, sicurezza, acustica, viabilità e quant'altro previsto dalle disposizioni in vigore;
 - l'organizzazione degli eventi è coperta anche dalle polizze assicurative sulla responsabilità civile stipulata dall'Amministrazione Comunale.
8. di dare atto che i provvedimenti conseguenti l'adozione della presente deliberazione, verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato.
9. di inviare la presente deliberazione:
 - all'I.C.A. – Società di Riscossione del canone di concessione di suolo pubblico ed imposta comunale sulle affissioni;
 - all'Ufficio Tecnico Comunale per la concessione in comodato delle attrezzature ed istruttoria procedimenti in materia di sicurezza;
 - all'Ufficio Commercio per le notifiche in materia igienico sanitarie di Polizia Amministrativa;
 - alla Polizia Municipale per i provvedimenti in materia di viabilità e installazione dei mezzi pubblicitari e di promozione degli eventi.
10. di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, la Sig.ra Bergoglio Ornella - Responsabile Servizi al Cittadino e alle Imprese.



CITTÀ DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per consentire l'adozione immediata degli adempimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL ASSESSORE
Firmato digitalmente
F.to: GHIO Roberto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.